

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Atto di integrazione del contraddittorio ex art- 49 c.p.a. - Notifica per pubblici proclami n.

R.G. 9691/2018 – Udienza Pubblica del 3 luglio 2019

1. Con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, rubricato al n.r.g. 9691/2018. Sez. I e notificato al Ministero della Giustizia, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e alla Corte d'Appello di Napoli, la dott.ssa Sabina Fariello, rappresentata dall'avv. Michele Foniciello, ha impugnato: a) la graduatoria degli aventi diritto all'attribuzione delle borse di studio relative all'attività di stage svolta nel corso del 2017, per lo svolgimento di tirocini formativi presso Uffici giudiziari, pubblicata in data 15 giugno 2018 sul sito del Ministero della Giustizia (doc. 1); b) il Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2017, recante *“Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande – anno 2017”*; (doc. 2) – ogni altro atto successivo, connesso e/o consequenziale, e con riserva, all'esito, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento di ogni danno patito o *patiendo* che graverà su parte ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati.

2. Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti motivi

i) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 6, DEL DECRETO GIUSTIZIA ECONOMIA E FINANZA DEL 22 DICEMBRE 2017. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

L'art. 2 del Decreto del 22 dicembre 2017, prescrive che *“la domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio”* .

La dott.ssa Fariello, in ottemperanza alle prescrizioni del richiamato decreto, ha correttamente indicato l'indirizzo mail da lei quotidianamente utilizzato (sabina.fariello@virgilio.it) per le future comunicazioni inerenti la borsa di studio. L'Ufficio preposto, inoltre, ritenendo incompleta la domanda presentata dall'odierna ricorrente, le comunicava l'esigenza di integrare la documentazione con il modello ISEE -U.

Infatti, il Decreto del 22 dicembre, all'art. 6, prevede che *“quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo*

alla scadenza del termine previsto dal comma 4”.

Come anticipato in fatto e come emerge chiaramente dalla produzione documentale, l'integrazione della domanda da parte dell'ufficio veniva inviata alla ricorrente su un indirizzo mail non coincidente con quello indicato nel modulo di presentazione della domanda (doc. 4).

E' chiaro, infatti, che a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione, alla ricorrente veniva completamente ed ingiustamente preclusa la facoltà di integrare la documentazione come richiesto, con conseguente esclusione dalla graduatoria finale.

Non v'è dubbio, quindi, che la mancata comunicazione dell'obbligo di integrazione della domanda sia scaturita da un comportamento negligente dell'ufficio, il quale non ha curato, con la necessaria diligenza, la comunicazione al corretto indirizzo mail della dott.ssa Fariello.

L'errore in cui è incorso l'ufficio preposto, inoltre, è confermato anche dallo scambio mai intervenuto tra il Tribunale di Santa Maria e la Corte d'Appello di Napoli, in cui veniva inoltrata nuovamente la domanda della dott.ssa Fariello “relativa al disagio verificatosi a seguito della richiesta di borsa di studio effettuata” (doc. 6).

Tale illegittimo comportamento perpetrato dall'Amministrazione è rilevante anche sotto il profilo del risarcimento del danno, essendo chiaramente ravvisabile una responsabilità colposa della P.A. per erronea gestione della procedura.

Come previsto, infatti, da costante giurisprudenza, la colpa della P.A. non è da ricondursi “*a mera inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, secondo la nozione fornita dall'art. 43 del codice penale, ma a violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili; tra le negligenze inescusabili vanno annoverati comportamenti sciatti, superficiali, sbrigativi nel compiere operazioni valutative di agevole e semplice esecuzione, come la verifica dell'esistenza o meno di titoli facili da verificare e non comportanti sottili e complicate indagini*” (cfr. Tar Lazio, n. 1720, 24 febbraio 2011).

Ed ancora, l'interesse protetto del singolo che instauri un rapporti con la Pubblica Amministrazione “*è sinteticamente definibile come quello strumentale al “giusto procedimento” [...] che disegna il livello minimo dell'azione amministrativa “accettabile” per l'ordinamento, richiedendo all'Ufficio procedente – inteso come coacervo dei comportamenti di coloro che si suddividono lo svolgimento dei passaggi della filiera procedimentale – competenza, attenzione, celerità ed efficacia, quali necessari parametri di valutazione dell'azione amministrativa*”.

E' chiaro, dunque, come nel caso di specie non ricorrano i parametri necessari attraverso i quali il comportamento tenuto dall'Amministrazione possa qualificarsi come efficiente e corretto, giustificando in tal senso anche la richiesta di risarcimento del danno da parte ricorrente.

ii) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2, COMMA 3 DEL DECRETO GIUSTIZIA ECONOMIA E FINANZA DEL 22 DICEMBRE 2017. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA' E

IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Oltre alle suddette manifestazioni di vizio che inficiano il provvedimento gravato, esso risultano altresì viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza.

Il richiamato comma 3 del decreto del 22 dicembre 2017 prevede che *“alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario”*.

Alla luce della predetta norma, non è dato comprendere il motivo dell'integrazione documentale richiesta dall'ufficio posto che l'ISEE esibito dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda è pienamente valido per lo scopo cui è destinato.

Nella certificazione ISEE allegata alla richiesta della borsa di studio, infatti, è espressamente riportato che *“l'ISEE ordinario potrà essere applicato nei seguenti casi: **SI APPLICA PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.**”*

Non è dato comprendere, dunque, la motivazione dell'obbligo di integrare la documentazione presentata dalla ricorrente, posto che il modello ISEE era già stato depositato unitamente alla richiesta della borsa di studio.

L'azione dell'ufficio preposto, quindi, oltre ad essere viziata da evidente negligenza per i motivi riportati al punto 1), è da ritenersi del tutto illogica e carente di adeguata istruttoria.

Dall'attenta valutazione ed esame della documentazione allegata alla domanda di borsa di studio, infatti, sarebbe dovuto derivare l'automatico inserimento in graduatoria secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale e dall'art. 73 del d.l. 69/2013.

Dette circostanze non possono che palesare altresì l'**irragionevolezza** e la **pretestuosità dell'agere della Pubblica Amministrazione** resistente, atteso che, anche alla luce della carente istruttoria compiuta, in questo caso la ricorrente non dispone di elementi sufficienti ed univoci dai quali possano essere ricostruite le concrete ragioni e l'*iter* motivazionale posti a sostegno dell'esclusione della graduatoria finale.

3. Unitamente al ricorso è stata proposta istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati, al fine di consentire il riesame della posizione della ricorrente.
4. Con ordinanza n. 5853/2018 del 3 ottobre 2018, l'adito Tar Lazio – Roma ha accolto la domanda cautelare ordinando all'amministrazione resistente di riesaminare il provvedimento impugnato entro venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza nonché, a parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.
5. Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (9691/2018), nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio – Roma" della sezione "T.A.R.";

6. Si richiede, pertanto, in ottemperanza all'ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I, n. 5853/2018, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del presente atto di integrazione del contraddittorio, unitamente alla copia del ricorso introduttivo e della medesima ordinanza, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Roma, 8 ottobre 2018.

Avv. Michele Foniciello